



Brussels, 22 May 2023
(OR. en, it)

**Interinstitutional File:
2022/0095(COD)**

9014/23
ADD 2

COMPET 409
MI 370
IND 225
ENER 227
ENV 463
CONSOM 163
CODEC 787

NOTE

From: Permanent Representatives Committee (Part 1)
To: Council

No. prev. doc.: 8967/23
No. Cion doc.: 7854/23 + ADD1-8

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC
General Approach
- Statement

Delegations will find attached a statement by Italy on the above-mentioned subject in view of the (Competitiveness) Council meeting on 22 May 2023. The statement will be entered into the minutes of the Council meeting.

Proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE

Dichiarazione dell'Italia

La proposta di regolamento della Commissione sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti è pienamente coerente con i principi e gli obiettivi dell'economia circolare. Esso rappresenta un'opportunità per il mercato europeo, offrendo al tempo stesso una forte spinta innovativa verso modelli di produzione più sostenibili e la creazione di nuove opportunità di lavoro verdi.

L'Italia ha accolto con favore tale iniziativa e ha contribuito attivamente ai negoziati sul testo. Abbiamo sostenuto la necessità di giungere ad un orientamento generale ambizioso e al tempo stesso equilibrato – sia sotto il profilo degli obiettivi, che degli interessi tutelati, nella consapevolezza del perimetro oltre il quale un regolamento quadro non può spingersi.

La proposta di orientamento generale sottoposta al vaglio degli Stati membri non sembra, tuttavia, riflettere pienamente il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco.

In particolare, l'Italia, confida che nel corso delle prossime fasi negoziali con il Parlamento europeo il testo dell'orientamento generale possa essere migliorato, in particolare nei seguenti aspetti:

1. **Delega di potere alla Commissione europea (articolo 4)**

L'Italia ritiene che gli Stati membri debbano essere adeguatamente coinvolti nella definizione della normativa secondaria di attuazione del regolamento quadro, in particolare per quanto attiene alla definizione dei requisiti di eco-progettazione. Riteniamo, infatti, essenziale garantire il coinvolgimento e la massima partecipazione attiva dei governi nazionali in processi normativi così importanti e sensibili per i sistemi produttivi e per l'ambiente.

L'Italia continua, pertanto, ad annettere importanza a che ci si avvalga di atti di esecuzione per l'adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

2. ***Frontrunner approach* (articolo 69)**

L'approccio proposto consente l'adattamento automatico dei requisiti di progettazione ecocompatibile indotti dal miglioramento delle prestazioni dei prodotti immessi sul mercato. Si verrebbe, pertanto, ad introdurre un inopportuno elemento di incertezza nel calendario degli obiettivi dell'UE, che si tradurrebbe inevitabilmente in maggiori difficoltà per le aziende di pianificare investimenti, dunque in maggiori oneri. Tale incertezza graverebbe in special modo su imprese di taglia piccola e media. Il rischio reale è che si determini un arbitrario svantaggio competitivo delle PMI rispetto ad imprese di dimensioni ragguardevoli. Queste ultime beneficiano di un accesso più ampio e facile ai finanziamenti pubblici e privati per gli investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno dell'UE (a detrimento del principio del level playing field) o all'esterno del mercato interno (le imprese europee potrebbero essere costrette ad adeguarsi agli standard di progettazione ecocompatibile stabiliti da imprese di Paesi terzi più performanti e più efficienti sotto questi aspetti).

L'Italia ha espresso contrarietà rispetto all'inserimento, nella fase finale del negoziato, del *frontrunner approach*, in mancanza di una valutazione di impatto e del necessario esame a livello tecnico.

L'Italia ritiene che il punto dovrà essere adeguatamente esaminato, e possibilmente eliminato, viste le potenziali implicazioni negative per il sistema produttivo europeo e le imprese piccole e medie.

3. **Distruzione dei beni di consumo invenduti (Capo VI)**

L'Italia ha sostenuto la proposta iniziale della Commissione europea e si è opposta alla richiesta di inserire nel Regolamento un divieto diretto di distruzione dei beni di consumo invenduti, sia di natura generale che specifico rispetto a singoli gruppi di prodotti. Inoltre, sempre in linea con la proposta originale della Commissione, ha sempre sostenuto la necessità di escludere le PMI dagli obblighi discendenti dal Capo VI.

La scelta di introdurre il divieto diretto di distruzione di prodotti di consumo invenduti nel settore dell'abbigliamento e degli accessori da abbigliamento dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento (48 mesi per le medie) e di limitare l'esclusione dagli obblighi del Capo VI alle sole micro e piccole imprese costituisce un aspetto denso di criticità. Tale scelta appare discriminatoria per gli specifici gruppi di prodotti colpiti, in quanto non fondata su dati solidi, assente qualsiasi valutazione d'impatto. Essa si pone, inoltre, in contraddizione con il meccanismo dell'articolo 20c, che stabilisce il quadro di riferimento per la Commissione per introdurre divieti di distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici. A questo proposito, si ricorda che alla medesima conclusione è giunta la ricerca commissionata dalla Commissione Europea sul tema¹.

¹ Data On Destruction Of Unsold Consumer Products, ottobre 2022

Inoltre, l'introduzione del divieto di distruzione non affronta il possibile rischio di aggiramento attraverso il trasferimento dei beni di consumo invenduti verso Paesi terzi con normative ambientali meno restrittive.

Infine, l'Italia ritiene fondamentale garantire certezza giuridica agli operatori economici rispetto alle priorità stabilite dalla Commissione europea nell'ambito del regolamento. A tal fine, si ritiene importante che anche i gruppi di prodotti per i quali si intende condurre una valutazione di impatto ai fini dell'introduzione di un possibile divieto di distruzione (articolo 20d) siano inclusi nel piano di lavoro della Commissione adottato ai sensi dell'art. 16 della proposta di regolamento.

4. Sostanze che destano preoccupazione (articolo 2(28), articolo 6, articolo 7)

L'introduzione di obblighi informativi relativi alle sostanze che destano preoccupazione, nonché della possibilità di introdurre restrizioni per le sostanze ai sensi dell'articolo 6, pone in rilievo il tema del rapporto tra il presente regolamento e la normativa europea sulle sostanze chimiche.

Riteniamo che la definizione di SoC di cui all'articolo 2, paragrafo 28, debba essere modificata per restringerne il campo di applicazione, ove si consideri che tale definizione è attualmente un riferimento per altre normative, come, ad esempio, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD).

Alla luce delle modifiche apportate nell'orientamento generale, si ritengono necessarie alcune modifiche all'articolo 2(28) per eliminare le categorie 3 e 4 per il pericolo cronico per l'ambiente acquatico e le categorie 1 e 2 per la tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola. Le categorie di pericolo cronico per l'ambiente acquatico 3 e 4 coprono pericoli meno gravi e non sembrano rilevanti ai fini dell'ESPR. Inoltre, la Strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità considera le sostanze che hanno un effetto cronico e con esposizione continua (cioè il cui effetto si sviluppa dopo un'esposizione ripetuta e continua) come SoC. Pertanto, appare incoerente con la Strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità considerare nel regolamento ESPR le sostanze che rientrano nella categoria della tossicità specifica per gli organi bersaglio - singola esposizione (STOT).
